

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA (2022-2024)**



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (2022-2024)

Revisione 07 del 26/04/2022

Sommario

1 INTRODUZIONE.....	2
2 DEFINIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	4
3 CONTESTO ESTERNO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL PFP.....	4
3.1 Contesto esterno.....	5
3.2 Contesto interno.....	5
3.2.1 Gli organi dell'ente.....	5
3.2.2 Assetto organizzativo.....	6
4 VALIDITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 7.....	7
4.1 Conoscenza e diffusione del Piano—di Prevenzione della Corruzione di PFP VALTELLINA – Valorizzazione e compiti del personale.....	7
4.2 Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi (Consiglio di Amministrazione, Direttore).....	8
4.3 Individuazione compiti e adempimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.....	8
4.4 Oneri e ambiti di responsabilità del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.....	8
4.5 Obblighi dei Responsabili di Funzione di PFP VALTELLINA.....	9
4.6 Ruolo del nucleo di valutazione delle prestazioni (OIV).....	9
4.7 Ruolo dei dipendenti del PFP.....	9
5 Individuazione delle attività a rischio corruzione.....	10
5.1 Mappatura dei rischi specifici.....	10
6 MODELLI OPERATIVI PER PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE (Misure generali e specifiche).....	10
6.1 Indirizzi per la formazione.....	11
6.2 Codice Etico.....	11
6.3 Whistleblowing.....	12
6.4 Sanzioni disciplinari.....	12
6.5 Inconferibilità e incompatibilità.....	12
6.6 Rotazione degli incarichi.....	13
6.7 Pantouflage e incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.....	13
6.8 Conflitto di interessi.....	13
6.9 Misure già operative.....	14
6.10 Misure individuate per il PTPCT.....	14
7 TRASPARENZA.....	14
7.1 Funzioni interne al PFP VALTELLINA coinvolte nel processo di trasparenza ed integrità.....	14
7.2 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Piano.....	15
7.3 Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento 16.....	15
7.4 DATI ULTERIORI.....	16
7.5 CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI.....	16
7.6 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO.....	16
8 ALLEGATI.....	17

1 INTRODUZIONE

Il 28/11/2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge, nel complesso, reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione della PA ed introduce nel Codice Penale modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. L'art. 1 ha inoltre introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio", intesa come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) introdotto da ANAC con delibera 1064 del novembre 2019, ha ribadito l'estensione delle disposizioni anticorruzione e trasparenza anche agli enti pubblici economici, ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipare e controllate da enti territoriali e locali ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Al fine di evitare inutili ridondanze, il PNA_2019, così come già specificato anche nei PNA precedenti, ha disposto che, qualora i soggetti destinatari delle disposizioni anticorruptive abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possano fare perno su essi, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale).

Nel MOC 231 del Polo di formazione professionale Valtellina (PFP Valtellina – Azienda Speciale della provincia di Sondrio), nella parte speciale riferita ai reati contro la pubblica amministrazione è stato inserito un specifico riferimento al presente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il PNA prevede altresì la nomina di un responsabile per l'attuazione dei Piani ossia un Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza.

In considerazione della natura giuridica del PFP VALTELLINA, essa risulta soggetta agli obblighi e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300". Pertanto, ai sensi della norma citata e per rispondere inoltre a specifici requisiti della regione Lombardia per gli enti di formazione accreditati, il PFP si è dotato di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", strutturato in Parti generali, Parti speciali e in specifici Allegati: il Codice Etico, Codice Sanzionatorio, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e le analisi del rischio di base che hanno dato vita al Modello stesso e al Piano di prevenzione di corruzione e trasparenza.

In ottemperanza al Decreto, il PFP VALTELLINA ha inoltre istituito un "Organismo di Vigilanza", autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dall'Azienda e ai relativi profili giuridici. Le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, d'ora innanzi ODV, sono chiaramente definite nel regolamento sopra citato.

Il PFP VALTELLINA ha dunque predisposto un "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" costituito:

- dalla presente parte generale;
- dall'allegato 1 "Analisi dei rischi" in cui, oltre ai reati già contemplati nell'analisi del rischio elaborata per la predisposizione del MOG, sono esaminati anche gli altri reati introdotti dalla L. 190/2012. In questo documento è incluso un programma di attività, con indicazione:
 - delle aree di rischio e dei rischi specifici, ○ delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici,
 - dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi.
- dalla Parte speciale del Modello riferita ai reati contro la pubblica amministrazione art. 24 e 25 del D.lgs 231/01.
- Dall'allegato 2 Tabella dei dati

Il presente PTPCT, dunque, non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Al dipendente è assicurata l'ampia conoscenza e partecipazione agli obiettivi del Piano, che si traduce nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano medesimo e delle attività a rischio e in una formazione adeguata a prevenire i rischi di corruzione, che si annidano in maniera anche non evidente nell'attività quotidiana.

PFP Valtellina., in qualità di Azienda Speciale non rientra tra i destinatari del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) previsto dal decreto-legge 80, del 9 giugno 2021, e convertito in legge N.113 del 6 agosto 2021, infatti il Piano Integrato riguarda le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le scuole) e dunque non l'Azienda. L'evoluzione normativa in materia viene comunque costantemente monitorate al fine di assicurare l'implementazione di eventuali modifiche da introdurre nel presente documento che si rendessero necessarie.

DEFINIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il presente PTPCT e i suoi allegati sono volti ad individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e gli strumenti di prevenzione. Il **concetto di corruzione** che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'individuazione di tali attività si fonda sull'esperienza maturata nei diversi ambiti di competenza del PFP VALTELLINA e sul costante presidio sulle strutture di riferimento.

A tal proposito l'elaborazione e redazione del presente PTPCT, citate nel successivo punto 5 "Individuazione delle attività a rischio corruzione", è effettuata sulla base di una valutazione dei processi interni dell'Azienda volta ad individuare e graduare il più possibile la probabilità di accadimento di un evento corruttivo e l'intensità del conseguente danno per il PFP VALTELLINA.

Il PTPCT si ispira a principi di sensibilizzazione, comunicazione e formazione e risponde inoltre alle seguenti esigenze:

- prevedere per le attività individuate idonei meccanismi di formazione del personale dedicato, di attuazione e di controllo delle decisioni e delle attività di prevenzione del rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle suddette attività obblighi di informazione sull'andamento delle attività nei confronti del Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuato ai sensi del successivo punto 4.3 "Individuazione, compiti e adempimenti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" e chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
- monitorare, i rapporti tra PFP VALTELLINA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o beneficiano di provvedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuare obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, nonché ulteriori ambiti di rischio e le relative attività di prevenzione.

2 CONTESTO ESTERNO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL PFP

Ai fini dell'analisi della gestione del rischio e della individuazione delle aree da sottoporre a controllo, appare indispensabile procedere ad una corretta rilevazione di dati concernenti l'assetto istituzionale (Organi) e organizzativo (Organigramma) nonché di dati sulle risorse umane impiegate, il quadro delle attività e il portafoglio dei servizi erogati dal PFP.

2.1 Contesto esterno

Il Polo di formazione professionale Valtellina (PFP Valtellina) è l'Azienda Speciale della provincia di Sondrio accreditato dalla Regione Lombardia per la formazione e i servizi al lavoro, eroga percorsi di formazione per il Diritto Dovere nei settori alberghiero, della ristorazione, della produzione alimentare, del benessere, dell'edilizia, dell'allevamento-agricoltura e del tessile nei due centri di Sondrio e di Sondalo, percorsi di Formazione Continua per adulti occupati e servizi di inserimento e reinserimento lavorativo per persone in difficoltà occupazionale.

Il PFP è stato creato dalla Provincia di Sondrio come Azienda Speciale per la Formazione, e ente "...strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto..." - ex art.114 T.U. D.Lgs 18.8.2000, n.267 e s.m.i. (Statuto dell'Azienda Speciale art.1 comma 5), che oggi si occupa "...della gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale..." (Statuto dell'Azienda Speciale art. 2 comma1A).

Dopo aver analizzato le informazioni fornite dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati riferite alla Provincia di Sondrio, il PFP ritiene che non ci siano particolari criticità connesse al contesto esterno in cui opera, essendo la tipologia di illeciti segnalata in tali relazioni, non pertinente per la tipologia di attività svolta.


2.2 Contesto interno

2.2.1 Gli organi dell'ente

- Consiglio di Amministrazione
- Revisore dei conti
- Direttore

2.2.2 Assetto organizzativo

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



MOD5501rev08

Approvato dal C.d.A il 29/10/2021

3 VALIDITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Piano proposto dal Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza è approvato dal Consiglio di amministrazione di PFP VALTELLINA.

La caratteristica sostanziale del PTPCT consiste nella prevenzione delle attività a rischio; a tal fine e con cadenza almeno annuale i Responsabili di Funzione su impulso del Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza, effettuano una verifica della mappatura del rischio, in modo da garantire un costante monitoraggio dell'andamento dei processi aziendali a cui sono preposti.

All'esito di tale attività di verifica i Responsabili di funzione informano il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza e se richiesto l'ODV dei risultati dell'analisi effettuata, nonché – ove necessario – delle eventuali proposte finalizzate alla tempestiva adozione di strumenti atti alla prevenzione del rischio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 il presente PTPCT deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per l'anno 2022, a seguito di posticipo concesso da ANAC, il Piano può essere presentato e pubblicato entro il 30 aprile 2022.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'Azienda (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA e in altra documentazione predisposta dall'Autorità come a titolo esemplificativo "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" emesso il 2 febbraio 2022;
- completamento o meno delle azioni pianificate per l'anno concluso, presentate all'interno del precedente Piano.

3.1 Conoscenza e diffusione del Piano-di Prevenzione della Corruzione di PFP VALTELLINA – Valorizzazione e compiti del personale

Il primo fondamento dell'attivazione del presente PTPCT è l'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte di tutti i dipendenti di PFP VALTELLINA, dell'amministrazione/i vigilanti e di terzi destinatari.

A tal fine il PTPCT viene reso disponibile e consultabile all'interno dell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", direttamente accessibile al seguente percorso:

<http://pfpvaltellina.it>

PFP VALTELLINA fornisce la più ampia diffusione al presente PTPCT trasmettendolo a tutti i propri dipendenti.

Al momento dell'assunzione di ogni dipendente a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione lavoro e all'atto del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenza viene data comunicazione del contenuto del PTPCT e viene richiesta formale dichiarazione di presa d'atto del presente PTPCT nella versione disponibile sul sito web istituzionale.

I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente PTPCT, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in tema di prevenzione della corruzione.

Tutti i dipendenti sono chiamati ciascuno per il proprio ambito di competenza, nell'attività di analisi e di valutazione propositiva del Piano e delle attività a rischio.

3.2 Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi (Consiglio di Amministrazione, Direttore)

- Il CdA adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti;
- Il CdA nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza RPCT;
- Il Direttore adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

3.3 Individuazione compiti e adempimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione di PFP VALTELLINA con delibera del 23.03.2022 ha nominato Loredana Perregri, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi della L. n. 190/2012.

Il Responsabile di prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti:

- elabora la proposta di piano, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione di PFP VALTELLINA;
- individua, in collaborazione con i Responsabili di Funzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione incentrati sui temi dell'etica e della legalità;
- definisce in collaborazione con i Responsabili di Funzione procedure appropriate per l'effettuazione di percorsi di selezione e formazione dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- controlla l'adempimento, da parte di PFP VALTELLINA, degli obblighi di trasparenza contemplati dalla normativa vigente in materia e propone la verifica di nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità;
- propone modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- effettua un'analisi per individuare le ragioni in base alle quali si sono verificati degli scostamenti in relazione ai risultati attesi e individua le misure correttive volte anche a migliorare o implementare il PTPCT, in coordinamento con i Responsabili di Funzione;
- cura anche attraverso le disposizioni del presente PTPCT che all'interno di PFP VALTELLINA sia rispettata la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 39/2013), contestando all'interessato, qualora avutane diretta conoscenza o notizia, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione della normativa suddetta e l'eventuale provvedimento di revoca dell'incarico (cfr. art. 15 comma 1 e 2 del D.Lgs. n.39/2013);
- verifica, nell'ambito delle prerogative che gli sono proprie per espressa previsione della L. n. 190/2012, l'ottemperanza al Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione, curandone la diffusione e il monitoraggio;
- nomina eventualmente i Referenti per la Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza predispone entro il 15 dicembre di ogni anno, o comunque in base alle tempistiche proposte da ANAC, il rendiconto annuale sulle verifiche e attività svolte e propone eventuali aggiornamenti del PTPCT per l'anno successivo.

All'interno del PFP il ruolo di RASA è ricoperto da Stefano Nella.

3.4 Oneri e ambiti di responsabilità del Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Le responsabilità del Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza si articolano come segue:

- qualora, all'interno di PFP VALTELLINA, venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato è prevista una responsabilità di natura disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L.) e amministrativa per l'eventuale danno erariale e di immagine dell'Azienda;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra PFP VALTELLINA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affare o interessi e alla correttezza e alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
- avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di PFP VALTELLINA;
- avere individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

3.5 Obblighi dei Responsabili di Funzione di PFP VALTELLINA

I Responsabili di Funzione concorrono alla definizione delle attività previste nel PTPCT mediante proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

In capo ai medesimi ricadono conseguenti obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del PTPCT, nonché l'obbligo di tempestiva comunicazione al Responsabile di prevenzione della corruzione e Trasparenza di fatti o circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del presente PTPCT. I Responsabili di Funzione attestano di essere a conoscenza del PTPCT e provvedono a darvi esecuzione. Essi devono astenersi, in caso di conflitto di interesse, dall'intraprendere qualunque processo decisionale ai sensi del Codice Etico adottato da PFP VALTELLINA, segnalando tempestivamente al Responsabile di prevenzione della corruzione e Trasparenza ogni situazione di conflitto anche potenziale.

3.6 Ruolo del nucleo di valutazione delle prestazioni (OIV)

Il nucleo di valutazione delle prestazioni (OIV) svolge i compiti e le attribuzioni assegnati dalle previsioni normative in materia per l'attestazione degli obblighi di pubblicazione interfacciandosi con il RPCT. L'OIV che ricopre per il PFP questo ruolo è quello della Provincia di Sondrio.

3.7 Ruolo dei dipendenti del PFP

- Partecipano al processo di analisi del rischio;
- Osservano le misure contenute nel PTPCT;
- Segnalano casi di personale conflitto di interesse e le situazioni di illecito al proprio responsabile, all'RPCT e/o all'OdV.

4 Individuazione delle attività a rischio corruzione

Tra le attività svolte del PFP VALTELLINA sono state individuati a rischio corruzione i processi di seguito elencati:

- Processi di affidamento di lavori servizi e forniture
- Acquisizione e progressione del personale / formazione e addestramento
- Gestione attività formativa e relazione con studenti e famiglie/ Gestione servizi al lavoro
- Gestione beni aziendali e cassa e contabilità.

Le attività di cui sopra sono aggiornate almeno con cadenza annuale.

4.1 Mappatura dei rischi specifici

La mappatura specifica dei rischi è riportata nell'allegato al presente PTPCT (ALLEGATO 1 Analisi del rischio) nel quale è dettagliata anche la metodologia per il calcolo del livello di rischio.

5 MODELLI OPERATIVI PER PREVENIRE IL RISCHIO CORRUZIONE (Misure generali e specifiche)

Le misure "generali" si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale su PFP Valtellina. Viceversa, le misure "specifiche" che incidono su problemi specifici inerenti a specifici processi aziendali, sono individuate tramite l'analisi e il trattamento del rischio.

Le misure di prevenzione non possono essere considerate come compito esclusivo del RPCT, ma piuttosto responsabilità di ogni dirigente/responsabile che, in quanto competente per il proprio ufficio è a conoscenza delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire i rischi specifici.

Sia le misure generali sia le misure specifiche possono essere suddivise per tipologia:

Tipologia di misura	
Misure di controllo;	A
Misure trasparenza;	B
Misure definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	C
Misure regolamentazione;	D
Misure semplificazione;	E
Misure formazione;	F
Misure sensibilizzazione e partecipazione;	G
Misure rotazione;	H
Misure segnalazione e protezione;	I
Misure disciplina del conflitto di interessi;	L
Misure regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	M

5.1 Indirizzi per la formazione

Nell'ambito del piano di formazione del personale, verranno definiti specifici interventi di formazione sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, previo parere favorevole espresso dal Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Occorre predisporre un piano di formazione, nel cui ambito sono contenuti i percorsi formativi rispetto alla prevenzione della corruzione; le iniziative d'intervento relative alla formazione devono prevedere le seguenti aree d'azione:

- individuazione dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva schedulazione degli interventi di aggiornamento/allineamento alla norma;
- verifica con il supporto del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- sensibilizzazione verso i comportamenti finalizzati a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

La Formazione avrà quale oggetto, sia la conoscenza normativa dei comportamenti che determinano fattispecie penali di reato sia la conoscenza applicata, intendendosi quella relativa ai comportamenti concreti da attuare durante la specifica attività di lavoro. Sarà inoltre favorito il confronto tra le esperienze e i contributi provenienti da tutti i livelli operativi della struttura di PFP VALTELLINA al fine di predisporre, coordinare e armonizzare all'interno della struttura del PFP modalità sempre più evolute di conduzione dei processi da parte degli uffici. L'eventuale scelta di soggetti esterni per supporto alla formazione avverrà tramite procedure selettive da espletarsi secondo la normativa vigente nei limiti delle risorse economiche disponibili per l'attività di formazione.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione, sarà effettuato dal Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il controllo della reportistica idonea alla verifica dell'effettiva formazione.

5.2 Codice Etico

PFP VALTELLINA ha sin dal 21.12.2010 adottato un Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il CdA lo ha poi revisionato per integrarlo, per le parti applicabili, con il codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L n. 190/12.

Gli interlocutori di PFP VALTELLINA, intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con l'Azienda (fornitori caratteristici e professionisti, clienti, pubblica amministrazione e autorità pubbliche di vigilanza e organi di controllo, studenti e famiglie) sono portati a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico.

Il Codice Etico è, inoltre, uno degli elementi fondamentali finalizzati proprio alla prevenzione dei rischi-reato elencati nell'allegato 1 dedicati all'analisi dei rischi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al PTPCT e/o al Codice Etico procede ai sensi del punto 5.2 "Sanzioni disciplinari" del PTPCT e ne dà immediata comunicazione all'ODV, nell'ambito dei flussi reciproci di informazioni previsti al punto 2.2 "Obblighi di informazione e comunicazione", al fine di consentire allo stesso le opportune verifiche e l'eventuale attivazione delle **sanzioni disciplinari previste nel Codice Etico**.

Il Codice Etico è disponibile e consultabile nel sito web istituzionale; [PFP VALTELLINA fornisce la più ampia diffusione al Codice Etico, trasmettendolo al personale.](#)

5.3 Whistleblowing

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui il PFP intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica."

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile prevenzione della corruzione in qualsiasi forma. Il Responsabile dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Direttore, le comunicazioni dovranno essere indirizzate anche direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il Responsabile si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Specifiche modalità di gestione della segnalazione sono riportate in apposito Regolamento Whistleblowing adottato dal PFP e presente nella sezione Amministrazione trasparente del Sito dell'Ente.

5.4 Sanzioni disciplinari

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare agisce affinché venga esercitata l'azione disciplinare così come riportato nel Codice disciplinare del PFP

5.5 Inconferibilità e incompatibilità

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, che prevede fattispecie di inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a ricevere gli incarichi e incompatibilità tra cariche.

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi (componenti CdA e ruoli dirigenziali) devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato, dalla quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di

incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

Tali dichiarazioni sono richieste in fase di nomina dall'ente nominante ossia la Provincia di Sondrio. La loro presente è verificata dall'RPCT. Annualmente inoltre è quest'ultimo con il supporto della segreteria a richiedere le autocertificazioni di assenza di cause di incompatibilità da pubblicare nella sezione dedicata del sito amministrazione trasparente. Con periodicità le metodologie adottate per la verifica della veridicità delle dichiarazioni di assenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità sono, a titolo esemplificativo, la richiesta di casellari giudiziari e di visura per codice fiscale delle figure interessate.

5.6 Rotazione degli incarichi

Pur essendo consapevoli che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenti una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione si registrano estreme difficoltà ad applicare debitamente la soluzione della rotazione all'interno del PFP essendo nelle aree di Responsabilità inserite figure con l'adeguata professionalità per la copertura del ruolo non interscambiabili. Si cerca di ottenere i medesimi risultati introducendo specifici controlli sulle attività anche attraverso altre misure di prevenzione come a titolo esemplificativo:

- Condivisione

Nelle aree identificate come più a rischio come, per esempio, l'iter delle assunzioni di personale e l'acquisizione di beni e servizi, si adottano meccanismi di condivisione delle fasi di attività tra più figure (direttore, responsabili e addetti) o anche tramite la predisposizione di apposite commissioni, quando ritenuto necessario o obbligatorio.

- Separazione degli uffici e diversi soggetti responsabili

Una ulteriore misura alternativa adottata, in luogo della rotazione, è quella di prevedere, per le attività più delicate nelle aree a rischio, di affiancare al responsabile almeno un altro addetto, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità dell'attività, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale.

5.7 Pantouflage e incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito, all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Dato l'intento estensivo dell'interpretazione dei soggetti destinatari delle due precedenti misure, che va oltre i dipendenti pubblici, all'interno del PFP si prevede per il primo caso l'adozione di particolari modulistiche o comunque di modalità operative in base alle quali i soggetti privati con cui il PFP entra in contatto ai fini della stipulazione di accordi a titolo oneroso, dichiarino che presso di loro non risultano in servizio funzionari o personale in generale che rientrino nelle previsioni di legge.

Per il secondo caso invece dato che lo svolgimento di incarichi di carattere extraistituzionale da parte dei dipendenti del PFP può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'attività si è deciso di predisporre adeguata modulistica a supporto delle modalità di richiesta e di concessione o meno dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

5.8 Conflitto di interessi

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione dell'ente di cui all'art. 97 Cost. Esso è riferito sia al personale interno dell'ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi e, per evitarlo il PFP ha inserito, ad esempio nel Codice etico,

l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, e richiede, a specifiche funzioni, le dichiarazioni di assenza dello stesso nello svolgimento delle loro attività.

Nello specifico la domanda di assenza di conflitto di interesse è da richiedere ai consulenti e collaboratori, ai dirigenti, ai componenti di commissioni aggiudicatrici e al RUP.

5.9 Misure già operative

In relazione a tutte le aree e a tutti i relativi processi esposti a rischio, in PFP VALTELLINA sono già operative specifiche misure di contenimento dell'esposizione al rischio di corruzione elencate nel dettaglio nell'allegato 1 Analisi del rischio PTPCT.

Per quanto attiene alla trasparenza PFP VALTELLINA ha una politica interna volta a caratterizzare ogni suo atto secondo i criteri di trasparenza e accessibilità meglio specificato nel capitolo 9.

5.10 Misure individuate per il PTPCT

L'analisi puntuale delle aree, dei processi e dei rischi ha consentito l'individuazione di ulteriori misure di contenimento dell'esposizione al rischio di corruzione. Tali misure integrano quelle già preventive in atto, costituiscono il corpo centrale del PTPCT e sono elencate puntualmente nell'allegato 1 Analisi dei rischi.

6 TRASPARENZA

Il paragrafo 9 del PTPCT è da considerarsi il Piano per la Trasparenza e l'Integrità del PFP VALTELLINA che definisce quali siano e come si intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza per il 2021, anche in funzione delle attività in fase di implementazione sviluppate per la prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 e smi.

6.1 Funzioni interne al PFP VALTELLINA coinvolte nel processo di trasparenza ed integrità

Tutte le funzioni del PFP Valtellina sono coinvolte nelle attività proprie del processo di trasparenza ed integrità, come definito all'interno dell'allegato 2 al PTPCT, dove si identificano i Referenti per la pubblicazione ossia quelle funzioni che hanno l'obbligo di recuperare i dati necessari per le pubblicazioni in "Amministrazione trasparente".

La responsabilità per l'accesso civico è in capo al responsabile della prevenzione della corruzione, mentre il Direttore detiene il potere sostitutivo ai fini dell'accesso civico così come disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

Nel PFP è previsto anche l'esercizio dell' ACCESSO GENERALIZZATO ai sensi dell' art. 5 c. 2° D.lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016 che consistente in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici e dalle società da esse controllate, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione nella sezione " Amministrazione Trasparente.

Il ruolo di OIV, ai fini dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è attribuito all'OIV della Provincia di Sondrio.

6.2 Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Piano

La struttura operativa, in relazione alle specifiche attività svolte, potrà presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Piano, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza del PFP.

Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano		
Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione/aggiornamento del piano	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano	CdA Direttore Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza.
	Individuazione dei contenuti del Piano	Direttore Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza. Tutti i dipendenti e collaboratori coinvolti nel piano.
	Redazione	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza.
Adozione del Piano		CdA
Attuazione del Piano	Attuazione delle iniziative del Piano ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza Dipendenti e collaboratori.
	Controllo dell'attuazione del Piano e delle iniziative ivi previste	
Monitoraggio e audit del Piano Triennale	Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni sulla pubblicazione dei dati.	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza.
	Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati.	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza. ODV OIV nominato ai fini della trasparenza per il PFP

6.3 Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento

Il PFP VALTELLINA coinvolge i propri molteplici ed eterogenei portatori di interesse che sono i cittadini/utenti, le imprese del territorio, i fornitori, i dipendenti del PFP, la provincia i comuni e gli altri enti pubblici e previdenziali del territorio.

In questa sezione, il PFP VALTELLINA evidenzia gli strumenti utilizzati per la rilevazione dell'ascolto delle parti interessate, distinguendo tra strumenti on line e strumenti off line.

Al fine di ascoltare i propri portatori di interesse è presente anche la sezione "contatti" sul sito oltre che all'interno di "Amministrazione trasparente".

6.4 DATI ULTERIORI

Il PFP VALTELLINA - per il primo periodo di adozione del piano, ha deciso di non pubblicare dati ulteriori, ma di organizzarsi al fine di tenere aggiornati i propri dati pubblicati in linea con le tempistiche richieste dalle disposizioni legislative e normative. Eventualmente, l'identificazione e la pubblicazione di "Dati ulteriori" potrà essere sviluppata nel corso del triennio.

6.5 CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nell'allegato 2 – tabella, sono riportati i dati che il PFP aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente". Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs.97/2016, non siano applicabili perché non riguardano in alcun modo l'attività svolta dal PFP, le relative sottosezioni della Sezione amministrazione trasparente, sul sito istituzionale sono riportate ma con la dicitura di non applicabili, anche al fine di evitare possibili equivoci interpretativi.

Nella tabella 2 sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dai Referenti stessi sotto il controllo del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e con il supporto tecnico del Responsabile informatico didattico interno.

VEDI Allegato 2 Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione.

Il PFP utilizza come Griglia di riferimento quella allegata alle Linee guida di Anac n° 1134 del novembre 2017 "Nuove Linee guida per 'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

6.6 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali e organizzative del PFP secondo le diverse tempistiche indicate nella tabella n. 2, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza verificherà che i referenti attuino la pubblicazione dei dati sul sito.

Il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 e smi, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio tra quanto trasmesso (e progressivamente inserito nella banca dati), quanto pubblicato sul sito e quanto previsto nel Piano.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio confluiscono all'interno della relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza da redigere annualmente ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012 così come specificato nel paragrafo 4.3.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile delle funzioni di accesso civico, secondo il modulo di richiesta accesso civico pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti - accesso civico". Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo del PFP ossia il Direttore che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è disponibile nella sottosezione Altri contenuti - accesso civico".

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo e di partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 e smi, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto stesso. Il nuovo diritto di informazione stabilisce infatti il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati "giuridicamente rilevanti".

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza deve essere trasmessa anche in questo caso per via telematica al PFP che, in linea anche con le specifiche riportate nelle Linee guida ANAC per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato, attiva il procedimento richiesto.

7 ALLEGATI

Allegato 1 Analisi dei rischi

Allegato 2 Tabella trasparenza per la pubblicazione dei dati

Allegato 3 Paragrafo del Modello della parte speciale dedicato ai reati contro la PA